



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/08/2020 ore 21:15 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 11 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 2 come segue:

Presente:		Presente:	
MAZZINI DORIANO	P	TEI ALESSANDRO	P
MARCOCCI GIACOMO	P	TESSITORI LORENZO	P
FANETTI MATTIA	A	MAOLONI SERENA	P
STARNINI ALESSANDRO	P	BURGASSI ELENA	P
ROSSI LORENZO	A	PAPERINI MANOLA	P
RUSSO GIULIA	P	DE CAGNA MILENA	P
SBARDELLATI ROBERTA	P		

Presiede Il Presidente del Consiglio Dorianio Mazzini, - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco Anselmi incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Elisa Morbidelli, Roberto Rosadini, Gianna Trapassi, Federico Vigni.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 58

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto l'Ass.re al bilancio, ROSADINI ROBERTO;

Preso atto che il Responsabile dell' AREA TRIBUTI E PERSONALE ha sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020
--

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 30.12.2019 di approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31.07.2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020 di approvazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione comunale ha proposto di deliberare per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29.11.2019 erano state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020.
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le

relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che fissa al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020 che proroga termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30.09.2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020.

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“Comune..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*;

RICORDATO che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha approvato il regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160;

VISTA l'esigenza di approvare le aliquote e detrazioni della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'annualità di imposta 2020;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione comunale ha proposto di deliberare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;
- 3) di stabilire conseguentemente che il quadro generale delle aliquote IMU 2020 risulta dal seguente prospetto:

aliquota per mille	IMU fattispecie imponibili
4,8	abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti); Detrazione: - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
esenti	Terreni agricoli/Fabbricati rurali ad uso strumentale/Immobili merce
10,6	Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

- 4) di demandare al Responsabile dell'ufficio Tributi la trasmissione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

- 5) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal Dlgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Rapolano Terme, Sezione “**Amministrazione Trasparente**” sottosezione “**Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico**” sottosezione “**Disposizioni generali/Atti Generali**” e sottosezione **Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento**” e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line.

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

altresi, con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” al fine di informare prima possibile i soggetti coinvolti.

Responsabile Area Tributi e Personale
AREA TRIBUTI E PERSONALE
Vuono Annalisa / ArubaPEC S.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’ AREA TRIBUTI E PERSONALE e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 da parte dei responsabili dei servizi interessati ed allegati all’originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi, come da verbalizzazione allegata al solo originale, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri comunali presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 4 (Burgassi, Paperini, De Cagna, Marcocci)

Astenuti: /

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione comunale ha proposto di deliberare le aliquote della nuova IMU per l’anno 2020;
- 3) di stabilire conseguentemente che il quadro generale delle aliquote IMU 2020 risulta dal seguente prospetto:

aliquota per mille	IMU fattispecie imponibili
4,8	abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti); Detrazione: - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
esenti	Terreni agricoli/Fabbricati rurali ad uso strumentale/Immobili merce
10,6	Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

- 4) di demandare al Responsabile dell'ufficio Tributi la trasmissione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
- 5) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal Dlgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Rapolano Terme, Sezione "**Amministrazione Trasparente**" sottosezione "**Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico**" sottosezione "**Disposizioni generali/Atti Generali** e sottosezione **Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento**" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri comunali presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 4 (Burgassi, Paperini, De Cagna, Marcocci)

Astenuti: /

DELIBERA

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Doriano Mazzini

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;*